

Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti



COMITATO REGIONALE SICILIA

Via Commendatore Orazio Siino snc
90010 FICARAZZI (PA)
Telefono diretto 0916808461-0916808466
Fax 0916808462

Indirizzo Internet: www.Ind.it
tribunalefederalesicilia@Ind.it
pec: tribunalefederale@Indsicilia.legalmail.it



STAGIONE SPORTIVA 2015/2016

COMUNICATO UFFICIALE N° 231 TFT 24

DEL 02 FEBBRAIO 2016

GIUSTIZIA SPORTIVA

DECISIONI DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

DEFERIMENTI

Il Tribunale Federale Territoriale costituito dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dall'Avv.to Roberto Vilardo, dal Dott. Sergio La Commare, dal Dott. Roberto Rotolo, componenti fra i quali l'ultimo con funzioni di Segretario, con l'intervento del sostituto Procuratore Federale Avv. Giulia Saitta, nella riunione del giorno 02 febbraio 2016 ha assunto le seguenti decisioni.

Procedimento n. 44/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:
Sig. RIOLO GAETANO NATALE (Presidente dell'A.S.D. KATANE SOCCER);
A.S.D. KATANE SOCCER

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota prot. 5122/549 pf14-15/FDL/dl del 23 novembre 2015, il sig. Gaetano Natale Riolo, quale Presidente della A.S.D. Katane Soccer, per rispondere della violazione di cui agli artt. 1 bis comma 1 e 10 commi 2 e 4 C.G.S., in relazione all'art. 40 comma 3 delle N.O.I.F. e degli artt. 7 e 16 dello Statuto, per avere sottoscritto in data 10/10/2014 il tesseramento relativo al giovane calciatore Vincent Quarta (nato il 22/07/2000), in assenza dei requisiti previsti da tali norme ed in particolare non ricorrendo il requisito della residenza dell'intero nucleo familiare del calciatore nella Regione Sicilia da almeno sei mesi prima dell'operato tesseramento, senza avere richiesto alla Presidenza Federale la deroga di cui all'art. 40 comma 3 bis delle N.O.I.F., essendo lo stesso proveniente da altra e diversa Regione (dal 08/10/2014).

Con la medesima nota la Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale la A.S.D. Katane Soccer, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art.

4 commi 1 e 2 C.G.S., per le violazioni poste in essere dal proprio Presidente nonché dal proprio tesserato.

Le parti deferite non hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive o documenti a discolpa. Rinviate una prima volta l'udienza dibattimentale, per la documentata indisponibilità delle parti deferite a comparire, all'udienza odierna è comparso il sig. Gaetano Natale Riolo, nella qualità, che ha espresso considerazioni difensive tendenti ad escludere la responsabilità delle parti deferite, ritenendo comunque concessa la deroga per effetto dell'avvenuto tesseramento.

Il rappresentante della Procura Federale ha di contro insistito nelle ragioni del deferimento, chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

Mesi quattro di inibizione a carico del sig. Gaetano Natale Riolo;

Ammenda di € 600,00 a carico della A.S.D. Katane Soccer.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti che il sig. Vincent Quarta, calciatore infra sedicenne, è stato tesserato dalla Katane Soccer in data 10/10/2014 in violazione della norma di cui all'art. 40 comma 3 delle N.O.I.F., che tra l'altro prevede che debba ricorrere il requisito della residenza dell'intero nucleo familiare del calciatore nella Regione Sicilia da almeno sei mesi prima dell'operato tesseramento, senza avere richiesto alla Presidenza Federale la deroga di cui all'art. 40 comma 3 bis delle N.O.I.F., essendo lo stesso proveniente da altra e diversa Regione circostanze queste, peraltro, indirettamente ammesse dallo stesso deferito ancorché non fosse a conoscenza della norma in questione e dell'effettivo rilascio della deroga necessaria.

Devono pertanto trovare accoglimento le richieste della Procura Federale, con applicazione delle relative sanzioni, pur nei limiti come appresso indicati in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi le seguenti sanzioni:

Mesi uno di inibizione a carico del sig. Gaetano Natale Riolo;

Ammenda di € 250,00 a carico della A.S.D. Katane Soccer.

La presente delibera va notificata alle parti e alla Procura Federale. Le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

Procedimento N. 56/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. Giuseppe Lazzaro (calciatore tesserato all'epoca dei fatti per l'A.S.D. Eurosport Avola)

A.S.D. EUROSPORT AVOLA

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota 6072/680 pf 14/15 AV/mf del 16/12/2015, il sig. Giuseppe Lazzaro calciatore tesserato per l'A.S.D. Eurosport Avola all'epoca dei fatti, per rispondere della violazione di cui all'art.1 bis comma 1 del C.G.S., anche con riferimento all'art.3 del C.G.S., per avere al termine della gara "Scicli 2013/Eurosport Avola" del 7/2/2015 - campionato di II categoria, aggredito il direttore di gara colpendolo con un calcio.

La Procura Federale ha altresì deferito la società indicata, responsabile oggettivamente per la violazione ascritta al proprio calciatore, ai sensi dell'art. 4 comma 2 C.G.S.

All'udienza dibattimentale, benché regolarmente convocate, le parti deferite non sono comparse. La sola società, per il tramite del suo Presidente pro tempore, ha fatto pervenire, nei termini, memoria difensiva.

Il rappresentante della Procura Federale ha concluso insistendo nei motivi di deferimento chiedendo l'applicazione della sanzione della squalifica per otto gare a carico del sig. Giuseppe Lazzaro e l'ammenda di € 500,00 a carico della Società.

Ciò premesso, può rilevarsi che i fatti così come contestati al sig. Giuseppe Lazzaro con il deferimento introduttivo del presente giudizio sono pienamente provati e riscontrabili dagli atti. In particolare assume rilevanza in tal senso non solo la dichiarazione resa dal rappresentante legale della società deferita, ma anche quella resa dallo stesso sig. Giuseppe Lazzaro che ha ammesso, anche se riduttivamente, di avere colpito il direttore di gara solo con *“uno spintone”* e non con un calcio, così come riportato nel referto.

Il fatto, come riferito dal direttore di gara, assume grave rilevanza ai fini della quantificazione della sanzione anche in ragione del fatto che solo a seguito delle indagini il reo è stato individuato.

Di contro la società deve andare prosciolta da ogni addebito, in virtù del principio de *ne bis in idem*, atteso che per il medesimo fatto è stata sanzionata con l'ammenda di € 350,00, giusto quanto deliberato dalla Corte Sportiva di Appello Territoriale con la decisione pubblicata sul C.U. n.399/25 CSAT del 10/03/2015.

In ragione di quanto sopra le richieste della Procura Federale meritano solo parziale accoglimento, con applicazione delle sanzioni così come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone prosciogliersi da ogni addebito la Società A.S.D. Eurosport Avola e dispone applicarsi la squalifica di anni due a carico del calciatore sig. Giuseppe Lazzaro.

Ai sensi dell'art. 16 comma 4 bis del C.G.S. la sanzione così comminata va considerata ai fini dell'applicazione delle misure amministrative a carico delle società dilettantistiche e di settore giovanile, deliberate dal Consiglio Federale per prevenire e contrastare episodi di condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara.

La presente delibera va notificata alle parti ed alla Procura Federale.

Le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

Procedimento n. 57/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. SQUADRITO GIUSEPPE (Presidente dell'APD NBI MISTERBIANCO);

Sig. DI MARTINO SALVATORE (dirigente accompagnatore ufficiale);

A.P.D. N.B.I. MISTERBIANCO.

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota prot. 6303/134 pf15-16/AA/mg del 21 dicembre 2015, il sig. Giuseppe Squadrito, quale Presidente della A.P.D. N.B.I. Misterbianco, per rispondere della violazione dell'art. 1 bis comma 1 C.G.S., in relazione sia all'art. 2 lett. B), punto b7) del C.U. n° 1 SGS stagione sportiva 2014/2015 sia all'art. 37 delle NOIF, per inosservanza dei principi di lealtà, correttezza e probità e della norma in materia di obbligo di conduzione tecnica delle squadre e di tesseramento, per non avere utilizzato, in occasione delle gare di Campionato regionale allievi del 08/03/2015, del 15/03/2015 e del 22/03/2015, rispettivamente contro le società Libertas Catenanuova, Real Xiridia e La Meridiana, un allenatore abilitato del Settore Tecnico iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici e regolarmente tesserato per la stagione sportiva suindicata.

Con la medesima nota la Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale: il sig. Salvatore Di Martino, per rispondere della violazione dell'art. 1 bis comma 1 C.G.S., in relazione all'art. 2 lett. B), punto b7) del C.U. n° 1 SGS stagione

sportiva 2014/2015, per inosservanza dei principi di lealtà, correttezza e probità e della norma in materia di obbligo di conduzione tecnica delle squadre, per avere sottoscritto in qualità di dirigente accompagnatore ufficiale la distinta delle gare suindicate, senza indicazione di un allenatore abilitato del Settore Tecnico iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici e regolarmente tesserato; la A.P.D. N.B.I. Misterbianco, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 4 commi 1 e 2 C.G.S., nel cui interesse è stata espletata l'attività come sopra contestata agli altri soggetti deferiti.

Le parti deferite non hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive o documenti a discolta, né si sono presentate all'udienza dibattimentale, nella quale il rappresentante della Procura Federale ha insistito nelle ragioni del deferimento, chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

Mesi tre di inibizione a carico del sig. Giuseppe Squadrito;

Giorni quarantacinque di inibizione a carico del sig. Salvatore Di Martino;

Ammenda di € 300,00 con diffida a carico della A.P.D. N.B.I. Misterbianco.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti che in occasione delle n° 3 gare suindicate del Campionato regionale allievi, stagione sportiva 2014 / 2015, disputate dalla APD NBI Misterbianco, non è stato utilizzato un allenatore abilitato del Settore Tecnico iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici e regolarmente tesserato, che avrebbe dovuto essere presente nelle suddette gare ufficiali. In sua vece veniva iscritto irregolarmente in distinta, quale allenatore, il nominativo di un collaboratore della Società. Tali distinte sono state sottoscritte, in qualità di dirigente accompagnatore ufficiale, dal sig. Salvatore Di

Le superiori emergenze inducono a ritenere la responsabilità di entrambi i soggetti deferiti, nonché della A.P.D. N.B.I. Misterbianco, nel cui interesse è stata espletata l'attività come sopra contestata.

Devono pertanto trovare accoglimento le richieste della Procura Federale, con applicazione delle relative sanzioni, pur nei limiti come appresso indicati in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi le seguenti sanzioni:

Mesi due di inibizione a carico del sig. Giuseppe Squadrito;

Mesi uno di inibizione a carico del sig. Salvatore Di Martino;

Ammenda di € 150,00 a carico della A.P.D. N.B.I. Misterbianco.

La presente delibera va notificata alle parti e alla Procura Federale. Le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

Il Tribunale Federale Territoriale costituita dall'Avv. Roberto Vilardo, Vice Presidente, dal Dott. Pietroantonio Bevilacqua, dal Dott. Roberto Rotolo, componenti fra i quali l'ultimo con funzioni di Segretario, con l'intervento del sostituto Procuratore Federale Avv. Giulia Saitta, nella riunione del giorno 02 febbraio 2016 ha assunto le seguenti decisioni.

Procedimento n° 502/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

A.S.D. MODICA CALCIO

Sig. PIETRO BELLIA (Presidente all'epoca dei fatti)

N° 14 calciatori tesserati per la società' A.S.D. Modica Calcio all'epoca dei fatti.

Campionato di Eccellenza, stagione sportiva 2014/2015.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche

finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36).

Con nota del 11/12/2015 prot. 5815/203 pf 15-16 MS/us, la Procura Federale ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva nell'indicata stagione sportiva.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno fatto pervenire memorie difensive.

Il rappresentante della Procura Federale ha insistito sui motivi di deferimento ed ha concluso chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

ammenda di € 1.400,00 a carico della società A.S.D. Modica Calcio;

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi tre a carico del tesserato deferito;

squalifica per due giornate di gara a carico dei calciatori sigg. Giorgio Caccamo, Antonio Cannizzaro, Antony Cataudella, Michele Galfo, Gabriele Gugliotta, Mattia Fidone, Giuseppe Adamo, Mattia Cannizzaro, Elia Gianni, Antonino Marco Gozzo, Roberto Rosi, Paolo Sabellini, Tiziano Cantone e Pietro Gatto, tesserati per la società' deferita all'epoca dei fatti.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva *per tabulas* la responsabilità delle parti deferite mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

l'ammenda di € 1.400,00 (millequattrocento/00) a carico della società A.S.D. Modica Calcio;

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi tre a carico del sig. Pietro Bellia;

l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori sigg. Giorgio Caccamo, Antonio Cannizzaro, Antony Cataudella, Michele Galfo, Gabriele Gugliotta, Mattia Fidone, Giuseppe Adamo, Mattia Cannizzaro, Elia Gianni, Antonino Marco Gozzo, Roberto Rosi, Paolo Sabellini, Tiziano Cantone e Pietro Gatto, tesserati per la società deferita all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento n° 503/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

A.S.D. KAMARAT

Sig. PASQUALE DADDI (Presidente all'epoca dei fatti)

N° 6 calciatori tesserati per la società' A.S.D. Kamarat all'epoca dei fatti.

Campionato di Eccellenza, stagione sportiva 2014/2015.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36).

Con nota del 16/12/2015 prot. 6083/169 pf 15-16 MS/us, la Procura Federale ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva nell'indicata stagione sportiva.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno fatto pervenire memorie difensive.

Il rappresentante della Procura Federale ha insistito sui motivi di deferimento ed ha concluso chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

ammenda di € 600,00 a carico della società A.S.D. Kamarat;

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi tre a carico del tesserato deferito;

squalifica per due giornate di gara a carico dei calciatori sigg. Cristian Giacalone, Sebastian Canzoneri, Antonio La Mattina, Michele Fragapane, Matheus Lando Borges, Riccardo Petruzzella, tesserati per la società' deferita all'epoca dei fatti.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva *per tabulas* la responsabilità delle parti deferite mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

l'ammenda di € 600,00 (seicento/00) a carico della società A.S.D. Kamarat;

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi due a carico del sig. Pasquale Daddi;

l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Sigg. Cristian Giacalone, Sebastian Canzoneri, Antonio La Mattina, Michele Fragapane, Matheus Lando Borges, Riccardo Petruzzella, tesserati per la società deferita all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento n° 504/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

G.S.D. SAN GIOVANNI GEMINI

Sig. ANTONIO MARTORANA (Presidente all'epoca dei fatti)

N° 5 calciatori tesserati per la società' G.S.D. San Giovanni Gemini all'epoca dei fatti.

Campionato di Eccellenza, stagione sportiva 2014/2015.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36).

Con nota del 17/12/2015 prot. 6178/205 pf 15-16 MS/us, la Procura Federale ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva nell'indicata stagione sportiva.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno fatto pervenire memorie difensive, fatta eccezione per il sig. Chimenti Salvatore che ha fatto pervenire copia del certificato di idoneità richiesto.

Il rappresentante della Procura Federale ha insistito sui motivi di deferimento ed ha concluso chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

ammenda di € 500,00 a carico della società G.S.D. San Giovanni Gemini;

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi tre a carico del tesserato deferito;

squalifica per due giornate di gara a carico dei calciatori sigg. Giuseppe Consiglio, Filippo Madonia, Giusto Riccardo Priola, Carmelo Scudato e Salvatore Chimenti, tesserati per la società' deferita all'epoca dei fatti, rimettendosi al giudizio del Tribunale per quanto alla posizione del sig. Chimenti Salvatore.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva *per tabulas* la responsabilità delle parti deferite, salvo il caso del sig. Chimenti, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltretché dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

l'ammenda di € 400,00 (quattrocento/00) a carico della società G.S.D. San Giovanni Gemini;

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi uno a carico del sig. Antonio Martorana; l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori sigg. Giuseppe Consiglio, Filippo Madonia, Giusto Riccardo Priola, Carmelo Scudato, tesserati per la società deferita all'epoca dei fatti.

Dispone prosciogliersi il sig. Chimenti Salvatore.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento n° 505/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

A.S.D. ATLETICO CAMPOFRANCO

Sig. SALVATORE GUGLIOTTA (Presidente all'epoca dei fatti)

N° 2 calciatori tesserati per la società' A.S.D. Atletico Campofranco all'epoca dei fatti.

Campionato di Eccellenza, stagione sportiva 2014/2015.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36).

Con nota del 18/12/2015 prot. 6248/166 pf 15-16 MS/us, la Procura Federale ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva nell'indicata stagione sportiva.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse ma hanno fatto pervenire memoria difensiva con documenti, a mezzo della quale rigettano ogni addebito.

Il rappresentante della Procura Federale ha insistito sui motivi di deferimento ed ha concluso chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

ammenda di € 200,00 a carico della società A.S.D. Atletico Campofranco;

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi due a carico del tesserato deferito;

squalifica per due giornate di gara a carico dei calciatori sigg. Francesco Errante e Gioacchino Serio, tesserati per la società' deferita all'epoca dei fatti.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva che dai documenti prodotti in atti la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori sigg. Francesco Errante e Gioacchino Serio, che è onere della Società di acquisire e conservare agli atti societari, come imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltretché dalla normativa sportiva (art 43 commi 4 e 6 N.O.I.F.).

Ne consegue, con riferimento alla richiesta istruttoria formulata dalla Società, che nessuna ulteriore acquisizione appare rilevante, essendo peraltro onere della medesima fornire al

Tribunale eventuali altre certificazioni utili ai fini del decidere, che a norma delle sopra citate disposizioni normative ha l'obbligo di conservare agli atti societari.

In particolare, dall'esame dei documenti prodotti ed acquisiti al procedimento si evince che il calciatore sig. Francesco Errante, in possesso di certificazione di idoneità valida fino al 12/12/2014, ha successivamente disputato n° 4 gare di campionato a partire dal 14/12/2014 sprovvisto di certificazione di idoneità aggiornata.

Allo stesso modo il calciatore sig. Gioacchino Serio, provvisto di certificazione di idoneità valida fino al 10/09/2014 e poi valida per un anno fino al 27/12/2015, nel periodo tra il 10/09/2014 e il 27/12/2014 ha partecipato a n° 10 gare sprovvisto di certificazione medica di idoneità.

Le sanzioni seguono come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

l'ammenda di € 200,00 (duecento/00) a carico della società A.S.D. Atletico Campofranco;
l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi uno a carico del sig. Salvatore Gugliotta;

l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori sigg. Francesco Errante e Gioacchino Serio, tesserati per la società deferita all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Tribunale Federale Territoriale
Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

Publicato in Palermo ed affisso all'albo del C.R. Sicilia il 02 febbraio 2016

**Il Segretario
Maria Gatto**

**Il Presidente
Ing. Prof. Santino Lo Presti**